

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

BANCA SELLA S.p.A. / CENTRICO S.p.A.

Indice

1 PREMESSA

2 AVVERTENZE

3 INFORMAZIONI RELATIVA ALL'OPERAZIONE

1 PREMESSA

Il presente documento informativo (Documento Informativo) è stato predisposto da Banca Sella S.p.A. (Banca) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parte correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (Regolamento Consob), nonché ai sensi della procedura interna in materia di operazioni con parti correlate (Procedura per Operazioni con Parti Correlate) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua ultima versione, con delibera del 21/12/2017.

Il presente documento viene messo a disposizione del pubblico in data 6 ottobre 2020 presso la sede sociale della Banca sita in Biella Piazza Gaudenzio Sella nr. 1 – Servizio Segreteria Societaria – sul suo sito internet – sezione soci Comunicati – nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Sdir – Storage di Spafid Connect S.p.A.

2 AVVERTENZE

2.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

L'operazione oggetto della presente comunicazione (Operazione) costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento Consob, in quanto viene conclusa con altra società del Gruppo Sella, anch'essa soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Capogruppo,

quindi parte correlata di Banca Sella S.p.A.; l'Operazione non presenta particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, fermo che il rischio controparte è stato positivamente valutato anche in base alla partecipazione azionaria detenuta da Banca Sella, pari al 83,97%.

3 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

3.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

L'Operazione consiste nella integrazione e modifica del Contratto di esternalizzazione per la fornitura di servizi amministrativi e informatici (Contratto di Outsourcing) sottoscritto con Sella Technology Solutions S.p.A. ora denominata Centrico S.p.A. (Centrico), ed integra le comunicazioni del dicembre 2018, del febbraio, del maggio e del dicembre 2019 con le quali la Banca ha informato relativamente al processo di riorganizzazione interna mediante conferimento delle attività di Information Technology e Business Process Outsourcing, dalla Banca a Centrico, richiamate le caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione ivi descritti.

In particolare, l'Operazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A. nella sua seduta del 2 ottobre 2020, consiste nella riduzione di alcuni servizi di Centrico in conseguenza dell'adozione e dell'utilizzo dei servizi dei programmi Microsoft 365, che saranno acquisiti da Centrico e sub-licenziati alla Banca al costo pagato a Microsoft, senza alcun mark-up. L'utilizzo dei programmi Microsoft 365 comporta da un lato la riduzione di alcuni servizi di Centrico, il cui impatto in riduzione sul corrispettivo è stato calcolato al costo, dimensionando la conseguente riduzione tra le società del Gruppo Sella in funzione del numero dei dipendenti utilizzatori di tali servizi, e dall'altro l'incremento del corrispettivo annuo del Contratto di Outsourcing quale differenza tra il maggior costo derivante dall'acquisto (sotto forma di licenza con corrispettivo annuale) dei programmi Microsoft 365 e il minor costo conseguente alle riduzioni di servizi.

Considerato che il corrispettivo complessivo del Contratto di Outsourcing per l'intera sua durata eccede gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 del Regolamento Consob, come precisato al successivo paragrafo 3.5 del presente Documento Informativo, appare opportuno trattare le modifiche al Contratto successivamente illustrate – di per sé di importo sotto soglia – come operazione di

maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi del regolamento Consob e dell'art. 11 della Procedura per Operazioni con Parti Correlate.

In particolare, il Comitato Parti Correlate è stato informato dalle competenti strutture aziendali sulle condizioni dell'Operazione ed ha espresso all'unanimità Parere favorevole, allegato al presente Documento Informativo, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

Controparte dell'operazione è Centrico S.p.A., società facente parte del Gruppo Sella, controllata da Banca Sella S.p.A.

Banca Sella S.p.A. e Centrico S.p.A. sono, quindi, parti correlate in quanto soggette a comune controllo da parte di Banca Sella Holding S.p.A.

3.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

La modifica del servizio con l'adozione dei programmi M365 appare utile e nell'interesse della Banca, consentendo – sul fronte sia organizzativo che dell'adozione e dell'utilizzo degli strumenti di lavoro – modalità più efficaci anche in un'ottica di ampia adozione della modalità di lavoro “smartworking”. Tale servizio verrà pagato dalla Banca al mero costo di acquisto senza alcun mark-up (essendo peraltro Microsoft al di fuori del perimetro delle Parti Correlate) e parimenti risulta che al costo sono state conteggiate le conseguenti riduzioni dei servizi di Centrico.

Le modifiche proposte, inoltre, risultano in linea con i criteri adottati nella determinazione del corrispettivo di Centrico nel quadro dei rapporti infragruppo.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti

indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi.

Le modifiche proposte non alterano la struttura e i contenuti del Contratto di Outsourcing, già esaminati e valutati congrui dal Comitato Parti Correlate.

Il corrispettivo continua ad essere individuato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi.

3.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati da Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6.

La procedura per le operazioni con parti correlate adottata da Banca Sella S.p.A. con delibera del dicembre 2017 identifica le operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010. L'Operazione oggetto della presente informativa, pur largamente inferiore alla soglia delle operazioni di maggior rilievo, costituisce una modifica al Contratto di esternalizzazione per la fornitura di servizi amministrativi e informatici sottoscritto con Centrico, il cui corrispettivo complessivo, per la sua intera durata, eccede la relativa soglia.

3.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporta alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca.

3.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

3.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

L'Operazione è stata oggetto di disamina da parte del Comitato Parti Correlate. La documentazione è stata acquisita ed esaminata in occasione della riunione del Comitato Parti Correlate del 29 settembre 2020, nonché successivamente fino alla consultazione tra i componenti del Comitato del 2 ottobre 2020.

L'operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con la sola astensione del consigliere Musiari Claudio in quanto componente del Consiglio di Amministrazione di Centrico S.p.A. e il parere favorevole (allegato) del Comitato Parti Correlate.

3.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, a sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

La fattispecie descritta non è applicabile.

Biella, 2 ottobre 2020

Banca Sella S.p.A.

Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010

Il Comitato Parti Correlate di Banca Sella S.p.A., Avv. Andrea Lanciani, prof. Mascia Bedendo e Avv. Helga Garuzzo,

PREMESSO CHE

- nel contesto di un processo di riorganizzazione interna volto a valorizzare le attività IT sul mercato («Operazione IT»), in data 28 febbraio 2019 e con effetto dal primo marzo 2019, Banca Sella ha trasferito le proprie attività di Information Technology («IT») e Business Process Outsourcing («BPO») ad una società del Gruppo Sella di recente costituzione, denominata Sella Technology Solutions S.p.A. ora denominata Centrico S.p.A. («Centrico») che costituisce parte correlata in forza della partecipazione minoritaria di Banca Sella Holding; di conseguenza dal 1 marzo 2019 i servizi IT e BPO sono passati da essere un servizio interno ad uno esterno al perimetro operativo di Banca Sella;
- nell'ambito dell'Operazione IT, è stato stipulato un contratto di outsourcing («Contratto di Outsourcing») per la fornitura dei servizi IT e BPO tra Banca Sella e Centrico, servizi prima svolti internamente da Banca Sella;
- in occasione dell'Operazione IT, i contenuti del Contratto di Outsourcing sono stati esaminati dal Comitato Parti Correlate, che ha sue proprie competenze legali, e sono stati esaminati, con riferimento al testo vigente al momento del conferimento, dal prof. Avv. Giovanni Guglielmetti;
- In particolare, il prof. Avv. Giovanni Guglielmetti ha concluso il suo parere sul Contratto di Outsourcing stipulato in occasione dell'Operazione IT nel modo che segue: *“alla luce dell'analisi da noi svolta e delle integrazioni già apportate dalla Banca a valle dei nostri commenti, il Contratto di Esternalizzazione e la Licenza garantiscono a nostro avviso alla Banca un livello di tutela in linea con le condizioni di mercato”*;
- il corrispettivo del Contratto di Outsourcing in occasione dell'Operazione IT è stato individuato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi da parte dei rami di azienda oggetto di trasferimento, costi determinati sulla base di conteggi elaborati internamente da Banca Sella e coerenti con i costi rappresentati nei bilanci e nelle situazioni contabili infrannuali di Banca Sella;
- il corrispettivo originario è stato anche verificato con un benchmarking IT vs. banche in-outsourcing su centri servizio di mercato e un benchmarking IT vs. banche supportate da centri servizio di gruppo; tale esame aveva evidenziato un costo maggiore per Banca Sella rispetto alle banche in outsourcing su centri servizi di mercato, mentre il costo appariva allineato a quelli di banche che usano centri servizio di gruppo; si è peraltro riscontrato che tale costo maggiore rispetto ai centri di servizio di mercato può risultare giustificato in relazione alla natura e qualità del servizio IT realizzato da Banca Sella e oggetto di trasferimento a Centrico;

- sulla base di tale esame, in occasione dell'Operazione IT con parere del 21 dicembre 2018, il Comitato ha concluso che risultavano applicate condizioni contrattuali e valori congrui;
- nel maggio 2019, oltre ad alcune modifiche finalizzate a meglio gestire la fase di transizione costituita dal passaggio da Banca Sella a Centrico del ramo d'azienda IT, sono state sottoposte al Comitato alcune minori modifiche in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo del contratto; in particolare, per quanto riguarda gli adattamenti dei programmi software alle normative sopravvenute, è stato suggerito di escludere dal canone tale servizio (anche perché non costituiva un corrispettivo forfettario) e di riportarlo integralmente a spesa a rendicontazione così da poterne condividere più facilmente i costi con altre banche clienti di Centrico che necessitino delle medesime modifiche, il tutto con auspicabile contenimento dei costi;
- avendo valutato che la nuova regolamentazione economica delle modifiche del software dipendenti dall'introduzione di nuove normative consentiva alla Banca di operare possibili risparmi condividendo la spesa degli interventi con altri clienti di Centrico e comunque che i relativi criteri di pagamento erano allineati a quelli già esaminati in occasione del parere del 21 dicembre 2018, il Comitato ha concluso positivamente il suo esame con parere del 9 maggio 2019;
- nel dicembre 2019 sono state esaminate dal Comitato alcune modifiche ai criteri di aggiornamento dei Corrispettivi e la remunerazione dei progetti di sviluppo che sono state parimenti positivamente esaminate dal Comitato;
- nell'ambito dell'Operazione IT è stato anche concluso con Centrico un Contratto di Licenza che prevede una royalty del 12% sull'utilizzo del software di titolarità di Banca Sella utilizzato da Centrico a favore di terzi (incluse le altre società del Gruppo Sella) e ciò nel quadro di un complessivo equilibrio delle valorizzazioni e dei corrispettivi dell'Operazione IT;
- viene ora sottoposta al Comitato una ulteriore modifica al Contratto di Outsourcing;

ESAMINATA

- la documentazione acquisita e visti gli esiti della riunione del Comitato Parti Correlate del 29 settembre 2020, la documentazione successivamente acquisita e la consultazione tra i componenti del Comitato del 2 ottobre 2020;

PRESO ATTO CHE

- è stata evidenziata l'opportunità di effettuare alcune modifiche al Contratto di Outsourcing;
- si è ritenuto in particolare di utilizzare, all'interno del Gruppo Sella, i servizi dei programmi Microsoft 365 che saranno acquisiti da Centrico e sub-licenziati alla Banca al costo pagato a Microsoft, senza alcun mark-up;
- l'utilizzo dei programmi Microsoft 365 comporta la riduzione di alcuni servizi di Centrico, il cui impatto in riduzione sul corrispettivo è stato calcolato al costo, dimensionandolo la conseguente riduzione tra le società del Gruppo Sella in funzione del numero dei dipendenti utilizzatori di tali servizi;

- la differenza tra il maggior costo derivante dall'acquisto (sotto forma di licenza con corrispettivo annuale) dei programmi M365 e il minor costo conseguente alle riduzioni di servizi è pari a Euro 536.598,00 annui, corrispondente all'incremento annuo dei corrispettivi del Contratto di Outsourcing;
- nessuna modifica viene apportata al Contratto di Licenza;

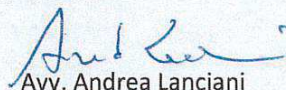
CONSIDERATO CHE

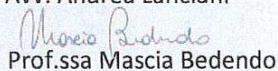
- sulla base delle indicazioni ricevute dalle funzioni di Banca Sella ed esaminate dal Comitato risulta che la modifica del servizio con l'adozione dei programmi M365 appare utile e nell'interesse della Banca e che tale servizio verrà pagato dalla Banca al mero costo di acquisto senza alcun mark-up (essendo peraltro Microsoft al di fuori del perimetro delle Parti Correlate), e parimenti risulta che al costo sono state conteggiate le conseguenti riduzioni dei servizi di Centrico;
- le modifiche proposte appaiono in linea con i criteri adottati nella determinazione del corrispettivo di Centrico nel quadro dei rapporti infragruppo;
- il valore economico delle modifiche è largamente inferiore alla soglia delle operazioni di maggior rilievo;
- tuttavia il corrispettivo complessivo del Contratto di Outsourcing per l'intera sua durata eccede la soglia per le operazioni di maggior rilievo e quindi appare opportuno considerare le modifiche sopra esaminate come operazione di maggior rilievo.

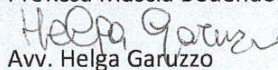
Tutto ciò premesso, il Comitato Parti Correlate di Banca Sella, per le ragioni sopra esposte

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle modifiche del Contratto di Outsourcing come sopra descritte.


Avv. Andrea Lanciani


Prof.ssa Mascia Bedendo


Avv. Helga Garuzzo